



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** *Costituzione Commissione regionale d'appello per la revisione dei giudizi di idoneità alla pratica sportiva in conformità alla LR 15/2020 ss.mm.ii*

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.M. 18/2/1982 “Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica” che all'art 6 disciplina la procedura per il ricorso avverso il giudizio di non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport;

**VISTA** la DGR 258/2002 con cui si è provveduto a costituire la predetta commissione in attuazione dell'allora vigente LR 12 novembre 1997, n. 132 e i successivi atti di rinnovo e/o integrazione della stessa (da ultimo DGR n.486/2007);

**VISTA** la LR 23 giugno 2020, n. 15 e ss.mm.ii. che abrogando la precedente normativa regionale (LR 12 novembre 1997, n. 132) ha regolamentato nello specifico la composizione e il funzionamento della Commissione regionale d'appello per la revisione dei giudizi di idoneità alla pratica sportiva;

**RITENUTO** necessario provvedere a costituire la Commissione regionale d'appello per la revisione dei giudizi di idoneità alla pratica sportiva in conformità alla predetta normativa sopravvenuta;

**VISTO** in particolare l'art. 14 della predetta legge che stabilisce che la Commissione regionale di appello, è nominata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità, dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) un medico specialista in Medicina dello Sport con funzioni di Presidente;
- b) un medico specialista in medicina interna;
- c) un medico specialista in cardiologia;
- d) un medico specialista in ortopedia;
- e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
- f) un funzionario del competente servizio del Dipartimento con compiti di segretario;

**ATTESO CHE** in conformità al citato dettato normativo:

- per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo.
- la Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche e, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso le strutture sanitarie pubbliche per la Medicina dello Sport.
- la Commissione esamina la documentazione avversa al giudizio di inidoneità sanitaria entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso e decide definitivamente previa eventuale integrazione degli accertamenti. Gli interessati possono farsi assistere, a loro spese, da un medico di loro fiducia.

- la decisione della Commissione viene inviata, a cura del segretario, con raccomandata A.R. o tramite PEC (posta elettronica certificata), all'interessato, allo specialista che ha certificato la non idoneità ed alla società o organizzazione sportiva o Ente in cui il soggetto risulta iscritto.

**CONSIDERATO** che:

- con nota prot. RA236977 del 04/08/2020 il competente servizio del Dipartimento Sanità ha richiesto, al Componente la Giunta preposto alla Sanità la proposta dei nominativi per la costituzione della Commissione regionale suddetta,
- con nota prot. n. RA125358/21 del 29/03/2021 il Componente la Giunta ha designato i seguenti nominativi:

	<i><b>Titolare</b></i>	<i><b>Supplente</b></i>
<i>Medicina dello Sport (Presidente)</i>		
<i>Medicina interna</i>		
<i>Cardiologia</i>		
<i>Ortopedia</i>		
<i>Medicina legale e delle assicurazioni</i>		

**RITENUTO** di fare propria le designazioni del Componente la Giunta Regionale e di costituire, pertanto, la Commissione regionale di appello di cui all'art. 14 della legge regionale 23 giugno 2020 e ss.mm.ii. come di seguito specificato:

	<i><b>Componente effettivo</b></i>	<i><b>Componente supplente</b></i>
a) un medico specialista in Medicina dello Sport con funzioni di Presidente		
b) un medico specialista in medicina interna		
c) un medico specialista in cardiologia		
d) un medico specialista in ortopedia		
e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni		

**RITENUTO** di stabilire che ai componenti non saranno corrisposti compensi e/o indennità;

**DATO ATTO** quindi che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**VISTA** la L.R. 77/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso e attesta che è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

**A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

**DELIBERA**

*per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte*

- 1) di costituire la Commissione regionale di appello per la revisione dei giudizi di idoneità alla pratica sportiva in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 23 giugno 2020, n.15 e ss.mm.ii. come di seguito specificato:

	<i>Componente effettivo</i>	<i>Componente supplente</i>
a) un medico specialista in Medicina dello Sport con funzioni di Presidente	████████████████████	████████████████████
b) un medico specialista in medicina interna	████████████████████	████████████████████
c) un medico specialista in cardiologia	████████████████████	████████████████████
d) un medico specialista in ortopedia	████████████████████	████████████████████
e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni	████████████████████	████████████████████

- 2) di precisare che la predetta commissione ha una durata di cinque anni a far data dall'adozione del presente atto;
- 3) di dare atto che le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile dell'Ufficio Prevenzione e medicina Territoriale;
- 4) di stabilire che ai componenti della Commissione regionale di appello non saranno corrisposti compensi o indennità e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 5) di demandare al Servizio competente in materia del Dipartimento Sanità tutti i successivi adempimenti e la notifica del-presente atto ai componenti effettivi e supplenti della suddetta Commissione;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITA'

SERVIZIO: PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE

UFFICIO: PREVENZIONE E MEDICINA TERRITORIALE

L'Estensore

***Dott.ssa Paola Sonsini***

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

***Dott.ssa Paola Sonsini***

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

***Dott. Franco Caracciolo***

(f.to digitalmente)

Il Direttore Regionale

***Dott. Claudio D'Amario***

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

***Dott.ssa Nicoletta Veri***

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)